

DEL. N. 20/2005 Sezione di controllo per la Regione siciliana  
nell'adunanza del 22 novembre 2005, composta dai seguenti magistrati:

dott. Luciano Pagliaro	- Presidente f.f.
dott. Ignazio Faso	- Consigliere
dott. Maurizio Graffeo	- Consigliere
dott. Francesco Targia	- Referendario
dott. Andrea Liberati	- Referendario- relatore
dott.ssa Licia Centro	- Referendario
dott.ssa Laura D'Ambrosio	- Referendario
dott. Stefano Castiglione	- Referendario

vista la deliberazione n. 1/2005 con la quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche da svolgersi nell'anno 2005, che prevede l'Analisi conoscitiva sull'attività svolta dall'organo di revisione economico finanziaria degli enti locali nella Regione siciliana;

vista la nota prot.16/P del 5 ottobre 2005 del magistrato istruttore con la quale è stata trasmessa la relazione sull'esito del controllo sulla gestione relativa al Comune di Acicastello;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 21/A.S.C/2005 in data 8 novembre 2005 con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il 22 novembre 2005 per la discussione della menzionata relazione;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione del controllo per la Regione siciliana n. 501/S.C. in data 6 ottobre 2005 con la quale l'anzidetta relazione è stata trasmessa all'organo di revisione economico – finanziaria e al Sindaco per la diffusione ai signori consiglieri comunali e al segretario comunale;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione del controllo per la Regione siciliana n.542 /S.C. in data 9 novembre 2005 con la quale è stata comunicata a tutti i destinatari della precedente nota la fissazione dell'adunanza;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

uditi, all'adunanza, il relatore Referendario dott. Andrea Liberati, nessuno si è presentato per il Comune di Acicastello;

**D E L I B E R A**

di approvare con integrazioni e modifiche l'unita relazione sull'esito del controllo sulla gestione relativo all'attività dell'organo di revisione del Comune di Acicastello

**O R D I N A**

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione sia comunicata all'organo di revisione economico – finanziaria e al Sindaco per la diffusione ai signori consiglieri comunali, al segretario comunale e al responsabile del servizio finanziario.

**L'ESTENSORE**

( dott. Andrea Liberati)

**IL PRESIDENTE F.F.**

(dott. Luciano Pagliaro)

Depositata in Segreteria

il



# CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

---

## ANALISI CONOSCITIVA SULL'ATTIVITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA - COMUNE DI ACI CASTELLO

---



Magistrato istruttore: dott. Andrea Liberati

Funzionario che ha collaborato alla presente indagine: dott.ssa Maria Manganaro

Depositata in segreteria il 23 novembre 2005

# INDICE

Sintesi e conclusioni	6
Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione	9
Considerazioni di carattere generale	11
Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria	11
Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge	14
Verifiche effettuate sull'attività svolta	18
Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune di Aci Castello	21
Struttura e organizzazione dell'ufficio	21
Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione	21
Attività svolta relativamente al bilancio di previsione	22
Relazione sul rendiconto	23
Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio	24
Verifiche relative alle entrate	25
Verifiche relative alla spesa	26
Vigilanza sull'attività contrattuale	26
Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali	27
Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili	29
Verifiche sull'amministrazione del patrimonio	30
Analisi dei principali indicatori	31
Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili	31
Descrizione dei dati contabili	32
Brevi osservazioni sui principali indicatori	39
Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità	41
Premessa	41
Nomina e selezione del revisore	42
Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente	44
Funzionamento	45

## Sintesi e conclusioni

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti solo i verbali relativi alle verifiche di cassa e sull'economista, il verbale sull'assestamento generale degli equilibri di bilancio e i verbali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

La tecnica di verbalizzazione appare sintetica ma sufficiente a garantire un'accettabile conoscibilità da parte dei consiglieri comunali.

L'organo di revisione ha osservato che le carenze di formalizzazione dell'attività svolta dipendono dall'insufficienza dei mezzi logistici messi a disposizione.

In considerazione del preciso obbligo di legge di verbalizzazione delle attività svolte, ex articolo 239 TUEL, non possono essere prese in considerazione attività che non risultino espressamente per iscritto.

Il parere al bilancio è stato redatto in soli 6 giorni dalla ricezione dello schema del documento contabile da parte del Commissario straordinario.

Sostanzialmente si può osservare come il parere al bilancio appaia sufficientemente esaustivo sotto il profilo descrittivo e certificativo. Tuttavia, non sono individuate le verifiche concretamente svolte. L'attendibilità dei dati è stata certificata sulla base di attestazioni richieste ai dirigenti dei diversi settori. Risulta meno approfondito l'aspetto delle valutazioni e delle proposte. È utile la predisposizione dell'analisi di trend per le entrate e per le spese.

Si ritiene complessivamente che l'attività dell'organo di revisione possa fornire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Infatti, esso si presenta come una sintesi dei principali dati di bilancio organizzati per tabelle.

Nel parere manca ogni riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e al PEG in quanto tali documenti sono stati approvati solo successivamente dal Commissario prefettizio.

Relativamente alla relazione previsionale le osservazioni sono sovrapponibili a quelle di altri Comuni, essendo interamente mutate da una bozza standardizzata predisposta dal competente consiglio dell'ordine. Essa appare

astratta dalla realtà, tanto che nella successiva sezione dedicata ai suggerimenti il collegio osserva come il documento contabile sia inidoneo allo sviluppo di una programmazione pluriennale mirata allo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle attitudini locali, suggerendo di migliorare l'attività di programmazione in contrapposizione alla redazione di un bilancio meramente tecnico ed asettico.

La relazione al rendiconto è stata approvata solo in data 8 ottobre 2004.

Il collegio ha dato atto delle verifiche effettuate e delle conseguenti irregolarità riscontrate. Ha accuratamente evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi, ha lamentato una sola stima delle entrate negli esercizi precedenti, una riduzione della programmazione degli investimenti che ha lasciato inattuati programmi di fondamentale importanza.

In essa l'organo di revisione ha inoltre ribadito la necessità di una completa ricognizione dei residui affinché il dato iscritto in bilancio risulti certo e quantificato, suggerendo un attento e accurato utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Sono emersi infatti mancati incassi di notevoli somme, mentre per i residui passivi è stata riscontrata una lentezza tra la fase dell'impegno e il pagamento.

La relazione al rendiconto appare correttamente impostata con elementi di concretezza, anche se ancora di carattere generale, idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale.

L'organo di revisione ha inoltre svolto ulteriori osservazioni propositive che trovano quasi sempre riscontro nelle verifiche effettuate, utili per essere utilizzate da parte dei consiglieri comunali per impostare una revisione della politica dell'ente. Il documento appare sintetico e ben comprensibile, in piena aderenza al dettato legislativo.

Risultano regolarmente svolte le obbligatorie verifiche di cassa.

Gli accertamenti sui debiti fuori bilancio sono completi.

Non risulta dai verbali effettuata sistematicamente l'attività di vigilanza sui contratti, così come i riscontri, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

È tuttavia innegabile un impegno relativo alle verifiche in materia di IVA per il quale risulta un concreto impegno del collegio dimostrato da note dirette al Sindaco. Relativamente alle verifiche sul sostituto d'imposta e sugli adempimenti previdenziali ne è genericamente attestato l'espletamento nella relazione al rendiconto.

Relativamente alla resa del conto i revisori hanno controllato che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto e lo hanno fatto nei termini di legge, risultano regolarmente svolte le verifiche di tesoreria e sull'economista.

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare come vi sia un avanzo di amministrazione, nonché un risultato economico di esercizio positivo. Tali elementi forniscono rassicurazioni relativamente alla gestione finanziaria e contabile.

Dall'analisi dei principali indicatori si ritiene di condividere pienamente le osservazioni rivolte dall'organo di revisione economico-finanziaria agli organi politici ed agli uffici dell'ente.

In particolare troppo elevata complessivamente l'incidenza dei residui attivi e passivi, relativamente ai quali si concorda circa la necessità di verificare l'attendibilità, e la scarsa velocità dei pagamenti relativi al titolo secondo di spesa.

La disciplina riservata all'organo di revisione appare maggiormente approfondita nello Statuto rispetto al regolamento di contabilità.

È senz'altro perfezionabile la regolamentazione prevista in merito alla nomina del collegio. Articolata la disciplina della funzione consultiva.



## Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione

I controlli sull'attività posta in essere dall'organo di revisione economico – finanziaria del Comune sono stati svolti in esecuzione della deliberazione n. 14/2003 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con la quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2004. Per l'attuazione di tale indagine è stato scelto un campione della realtà regionale composto di 18 enti di cui nove (uno per provincia) con collegio dei revisori e nove (uno per provincia) con revisore unico, avendo cura di non interessare enti già coinvolti in altre indagini di controllo.

Il dlgs. 200/99 prevede che nella Regione siciliana la Corte dei Conti verifichi il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione<sup>1</sup>.

L'indagine si propone lo scopo di verificare la correttezza dell'attività dei revisori nell'ente locale per gli atti amministrativi e contabili, sottoposti al controllo di tale organo interno, essenziale dopo la riforma del titolo V e l'eliminazione dei controlli esterni, anche nella Regione Siciliana.

In altri termini s'intende verificare quale sia il grado di affidabilità raggiunto dai singoli enti locali in Sicilia nel controllo interno dei revisori suggerendo eventuali possibilità di miglioramento nella gestione di tale attività di controllo di primo livello.

Nella presente indagine la Corte ha preferito seguire una metodologia che coinvolgesse sia gli operatori amministrativi sia i rappresentanti politici,

---

<sup>1</sup> Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1 . La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente art.:

a ) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;  
2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  
b ) verifica altresì il rendiconto generale della Regione.

2 . La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3 . La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".

utilizzando appositi questionari, esaminando direttamente tutti i verbali dell'organo di revisione, lo Statuto e il regolamento di contabilità (limitatamente alla disciplina dell'organo di revisione), nonché procedendo all'analisi del riepilogo generale delle entrate e delle spese e del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali elaborando da tali prospetti specifici indicatori di bilancio, idonei a verificare eventuali difficoltà gestionali dell'ente e quindi, indirettamente, la correttezza delle indicazioni dei revisori. In considerazione della non omogeneità delle verifiche effettuate dagli organi di revisione di tutti gli enti, ma al contempo per l'esigenza di standardizzazione dei controlli su un campione significativo, le analisi effettuate sugli indicatori consentono di rilevare solo fenomeni macroscopici e si propongono il fine di offrire spunti di riflessione per l'amministrazione e i revisori stessi verso un *modus operandi* più moderno, che vada oltre il mero rispetto della legalità per coinvolgere anche l'efficienza e l'economicità della gestione.

La struttura della relazione prevede una prima parte dedicata alle verifiche svolta in concreto dai revisori, che consente di comprendere quanto può essere prezioso l'ausilio di tale organo, verificando come esso abbia operato nell'ultimo esercizio finanziario fino alla relazione sull'ultimo rendiconto disponibile.

Una seconda parte è dedicata all'osservazione dei principali indicatori di bilancio: questo approfondimento intende dare un'idea del reale andamento della gestione finanziaria dell'ente e della correttezza delle indicazioni fornite dai revisori. E' un po' la cartina di tornasole dell'attività svolta da questi. Tale sezione intende fornire una sorta di verifica concreta alle osservazioni dei revisori e formulare un giudizio sull'attendibilità delle osservazioni dai medesimi formulate, soprattutto sotto un profilo di efficacia ed efficienza, evidenziando eventuali criticità dell'ente e valutando se esse coincidano con le osservazioni dei revisori ed è arricchita di definizioni, che pur scontate per i tecnici, cercano di rendere più facilmente accessibile ai consiglieri comunali, ed alla collettività che essi rappresentano, l'analisi degli elementi finanziari dell'ente.

Un'ultima parte della relazione prende in considerazione l'autonomia statutaria e regolamentare relativamente alla disciplina dell'attività dell'organo di revisione, suggerendo eventuali variazioni statutarie e regolamentari, ritenute utili per una maggiore efficienza del sistema di revisione economico - finanziaria.

## Considerazioni di carattere generale

### Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico - finanziaria

La disciplina nella Regione Siciliana dell'organo di revisione economico-finanziaria è stata introdotta dall'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90.

Ai sensi dell'art. 1 lett. 1 della L.R. citata, che ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000, e, conseguentemente, lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

Valgono pertanto per tali organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina elaborate avendo come riferimento la disciplina nazionale.

Come ha ben chiarito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibere 6/2003<sup>2</sup> e 10/2004<sup>3</sup> "i controlli interni disciplinati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'art. 147 del testo unico 267/2000, appartengono alla categoria dei "controlli referenti". Infatti, gli addetti a tali

---

<sup>2</sup> Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli Enti locali - esercizio 2001, delibera n. 6/2003, cap. 4.3, pagg. 273 ss.

<sup>3</sup> Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

controlli "riferiscono" -così si esprime l'art. 1, comma 6, di tale decreto- "sui risultati dell'attività svolta".

E' altresì noto che il primo dei controlli interni, come dire "di nuova generazione", è stato introdotto dalla legge 142 del 1990. E precisamente la sua previsione era contenuta nel comma 9 dell'art. 57, il quale, inserito tra le norme concernenti la "revisione economico-finanziaria" degli Enti locali, disponeva che lo statuto potesse "prevedere forme di controllo economico interno della gestione".

L'analisi svolta focalizza l'attenzione sull'organo di revisione economico-finanziaria, che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane è di tipo monocratico (un solo revisore), mentre negli altri Enti locali è di tipo collegiale (tre revisori)...

Tra le funzioni attribuite ai revisori dei conti rientrano anche quelle concernenti i controlli contabili e quelli di regolarità.

Al riguardo, è molto chiara la norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, laddove è precettivamente indicato, al punto a), che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di strumenti adeguati a "garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa", che, come è noto, costituiscono i profili fondamentali del controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo che, in base alle norme vigenti, sembra debba ritenersi attribuito anche all'organo di revisione economico-finanziaria (cfr. le funzioni elencate nell'art. 239 del T.U. 267; la tipologia dei controlli di cui al precedente art. 147; l'art. 2 del d.lgs. 286 del 1999).

Tale organo –sempre in base alle norme vigenti– si avvale anche dei risultati degli atti, dell'attività e dei comportamenti di altri uffici ed organi interni, alcuni dei quali svolgono pure verifiche e controlli di vario genere.

Orbene, da quanto sopra si evince come da una interpretazione sistematica delle norme del testo unico 267 del 2000, del d.lgs. 286 del 1999 e della legge n. 51 del 1982 in materia di controlli interni negli Enti locali, i revisori dei conti sono chiamati a svolgere la funzione di "controllo di regolarità amministrativa e contabile", pur potendosi essi avvalere di altri utili controlli e verifiche che all'interno dell'Ente sono esercitati da altri organi in ordine a singoli

provvedimenti. Né pare che allo stato della normativa vigente i revisori possano essere sostituiti nell'esercizio del predetto controllo da altri organi o uffici appositamente creati.

Dalla sistematica delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 286/99 e 267/00 e dalla legge n.51 del 1982 emerge che le funzioni assegnate al Collegio dei revisori dei conti in materia di controllo economico-finanziario sono cogenti e imprescindibili per tutti gli Enti locali; la stessa autonomia normativa richiamata dall'art. 147 del T.U. 267/00 e affermata, in linea generale, dall'art. 7 dello stesso testo unico trova un limite invalicabile nel carattere inderogabile delle norme concernenti le funzioni del Collegio dei revisori affermato dall'art. 152 del T.U. del 2000.

Peraltro, la c.d. legge "La Loggia", del 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione della riforma del Tit. V, parte II della Costituzione, modifica in modo significativo il quadro normativo nel cui ambito si sono svolte queste considerazioni; l'art. 2, infatti, prevede una specifica delega al Governo, per la revisione e l'adeguamento del testo unico sugli Enti locali ai nuovi principi costituzionali ed individua, tra i principi e criteri direttivi, l'obbligo di attribuire alla competenza statutaria degli Enti locali il potere di "individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Di conseguenza, con l'esercizio di questa delega e comunque con l'approvazione di statuti che regolino la materia dei controlli interni, l'attuale disciplina potrà subire ampie modifiche e indurre a nuove ricostruzioni sistematiche delle funzioni riconducibili a tale settore.

Una possibile innovazione, potrebbe essere la previsione di una funzione di collaborazione, già prevista all'art. 7, comma 8, della citata legge 5 Giugno 2003 n.131, nonché di informazione, tra il Consiglio Autonomie Locali, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e gli stessi revisori, qualora si riscontri la sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art 194 del TUEL, e non riconoscibili.

In particolare il Collegio dei revisori potrebbe informare tali organismi, quando l'Ente non provveda tempestivamente al finanziamento di tali debiti, pur avendo espresso indicazioni ed inviti ad agire in tal senso.

La stessa attività di informazione potrebbe inoltre estendersi ad altri casi, per esempio quando, nell'ambito di verifica della congruità dell'accertamento dei residui, i revisori riscontrino anomalie nel mantenimento, in tutto o in parte, di tali voci rilevando insussistenza della ragione del credito; ovvero, più in generale, anomalie nel corso di verifiche relative all'attuazione degli atti di programmazione o al controllo dei medesimi revisori sulle "clausole valutative" previsto da deliberazioni degli Enti locali ovvero da leggi regionali."

#### Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge

Come già osservato la Regione Siciliana ha disciplinato le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria con l'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90, sostanzialmente riprodotto dall'art 239 TUEL.

Inoltre l'art. 1 lett. 1 della L.R. citata ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, prevedendo che l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000. Di conseguenza lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

L'organo di revisione è pertanto chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
- pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni dei bilanci, mediante motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, nonché indicazione sulle misure idonee ad assicurare l'attendibilità dell'impostazione all'organo consiliare
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione con motivate tecniche di campionamento relativamente
  - all'acquisizione delle entrate
  - all'effettuazione delle spese

- all'attività contrattuale
- all'amministrazione dei beni
- alla completezza della documentazione
- agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto nonché attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione entro un termine non inferiore a 20 giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'organo esecutivo
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali
- verifiche ordinarie trimestrale di cassa e verifiche straordinarie di cassa (articoli 223 e 224 TUEL)
- verifica trimestrale della gestione del servizio di tesoreria
- verifica trimestrale del conto degli agenti contabili interni (econo­mo, consegnatario di beni, polizia municipale, farmacia comunale, ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico).

Al riguardo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera 10/2004<sup>4</sup> ha osservato come “numeroso sono le funzioni intestate ai revisori dei conti e, tra queste, primaria importanza rivestono i controlli contabili e di regolarità economico-finanziaria. Trattasi, in sostanza, dell’applicazione, in sede di verifica, dei principi enunciati dall’art. 97 della Costituzione.

Inoltre i revisori – e qui la loro azione è imprescindibile, oltre che di grande rilievo – sono tenuti a svolgere la funzione certificativa della “corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” (art. 239, c. 1 lett. d- del T.U. 267 del 2000).

Fondamentale –anche perché permea di sé tutte le funzioni dei revisori– è “l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento” (art. 239, c. 1 lett. a- del T.U.). Alla lettera b) dello stesso art., è previsto l’intervento consultivo dei revisori sull’intera attività di

---

<sup>4</sup> Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull’andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l’esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l’esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

programmazione che l'Ente locale, in sede di previsione, intende svolgere nell'esercizio finanziario preso in considerazione. Vale a dire, tutti gli atti programmatici della gestione ed, in particolare, il bilancio annuale di previsione (con la specificazione, tra l'altro, sia del fondo di riserva e dell'ammortamento dei beni, sia dei servizi per conto terzi); la relazione previsionale e programmatica (che, allegata al bilancio, deve riguardare un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale); il bilancio pluriennale di competenza (che, anch'esso allegato al bilancio annuale, deve essere di durata pari a quello della Regione nel cui ambito territoriale l'Ente è compreso e comunque temporalmente non inferiore a tre anni); gli altri allegati, elencati nell'art. 172 del testo unico.

La funzione consultiva dei revisori deve svolgersi anche relativamente alle variazioni di bilancio.

Nei pareri dell'organo di revisione deve essere espresso "un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 (del testo unico), delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile".

L'attività consultiva dei revisori investe tutta la gestione finanziaria dell'Ente in ogni suo singolo settore e si manifesta mediante pareri obbligatori, con i quali sono "suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni". L'organo consiliare peraltro "è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte" dai revisori, i quali, inoltre (cfr. lett. d- c. 1 dell'art. 239), devono redigere una "relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto".

Tale relazione –che, come è noto, deve contenere la citata "attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione"– chiude il circuito della verifica sull'attività



gestoria, nel senso che questa, iniziata con l'atto previsionale, termina con il rendiconto finale.

Inoltre, l'organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale –ai sensi dell'art. 223 del testo unico– alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

In qualche caso, dunque, esso ha anche rapporti con soggetti terzi, nel senso che l'Ente, per suo tramite, opera all'esterno. Come all'esterno lo stesso organo di revisione agisce direttamente quando denuncia le gravi irregolarità riscontrate nella gestione; irregolarità di cui dà notizia, oltre che al consiglio, "pure ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità" (art. 239, c.1 lett. e- stesso T.U.).

Il successivo comma 6 sancisce che lo statuto dell'Ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Ulteriori importanti funzioni sono state assegnate agli organi di revisione dalle leggi più recenti:

- il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001, per il quale gli atti relativi all' "acquisto di beni e servizi" devono essere "trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo", per i fini dalla norma stessa previsti;
- il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002, per il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi, tra l'altro, "agli organi di controllo";
- i commi 1 e 2 dell'art. 28 della stessa legge 289, che prevedono la possibilità di un'"acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";
- i commi 16 e 17 dell'art. 29 della legge 289, per i quali "il collegio dei revisori verifica il rispetto delle norme sul patto di stabilità, con la possibilità di una responsabilità personale dei componenti del collegio."

A tali previsioni normative vanno aggiunte le recenti disposizioni della legge 191/2004 che hanno introdotto nuove funzioni di controllo per l'organo di revisione relativamente agli studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti

estranei all'amministrazione, nonché per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (art. 1 commi 9-11).

Inoltre, l'organo di revisione nell'esercizio del proprio operato deve osservare il disposto del comma 2 dell'art. 2 del dlgs. 286/1999, secondo cui le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

### Verifiche effettuate sull'attività svolta

La Corte dei conti ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi sistematica di quanto risulta da tutti i verbali dell'anno 2003, nonché del parere sul rendiconto relativo al medesimo esercizio finanziario, approvato nel 2004. Le verifiche hanno tenuto conto esclusivamente dell'attività risultante dai verbali. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 237 del testo unico, "il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate". Non sono stati pertanto presi in considerazione adempimenti diversi da quelli risultanti per iscritto, sia in ragione dell'obbligo preciso previsto dalla legge e della impossibilità di verificare attività svolte non risultanti dai verbali, sia soprattutto per la considerazione essenziale che solo laddove il lavoro dei revisori si sia tradotto in una verbalizzazione adeguata può essere di utilità all'organo consiliare rispetto al quale l'organo di controllo interno ha una funzione ausiliaria.

Le verifiche effettuate da questa Corte hanno riguardato:

1. le principali criticità riscontrate e i rilievi formulati
2. l'idoneità normativa
3. la tempistica del ciclo di bilancio e della rendicontazione
4. l'idoneità della programmazione
  - principi
  - relazione previsionale e programmatica
  - bilancio e allegati

5. la correttezza della gestione
  - esercizio provvisorio
  - variazioni di bilancio del consiglio e della giunta municipale
  - verifica dello stato di attuazione
  - verifica degli equilibri di bilancio
6. la correttezza del rendiconto e degli allegati
7. la verifica del sistema di controllo interno
8. la regolarità delle procedure di entrata
  - in generale
  - tributi
  - entrate extra tributarie
9. la regolarità delle procedure di spesa
  - impegni, liquidazioni, mandati, ritardi
  - rispetto vincoli di destinazione
  - debiti fuori bilancio
10. i servizi per conto terzi
11. la vigilanza su
  - attività contrattuale
  - adempimenti del sostituto d'imposta
  - adempimenti IVA
  - adempimenti previdenziali
12. resa del conto degli agenti contabili
  - tesoriere
  - economo
  - polizia municipale
  - farmacia comunale
  - servizi demografici
  - consegnatario e magazzino
13. verifiche sul patrimonio
  - in generale
  - inventari
  - patrimonio

- investimenti
- piano economico - finanziario

## Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune di Aci Castello

### Struttura e organizzazione dell'ufficio

Il comune di Aci Castello è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura collegiale in quanto superiore ai 5000 abitanti.

Il collegio si è riunito, secondo quanto è stato riferito dai revisori, almeno una volta la settimana. Tuttavia, il numero dei verbali redatti nell'esercizio finanziario 2003, analizzato dalla Corte, è decisamente inferiore, essendo limitato a riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai quattro verbali obbligatori della cassa, a quattro verifiche periodiche sull'economista.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica ma sufficiente a far comprendere l'attività svolta.

### Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione

L'organo di revisione ha riscontrato criticità nella gestione del Comune: in particolare ha evidenziato un rallentamento, considerato tuttavia fisiologico, per l'insediamento della nuova amministrazione, problemi relativi alla mancata riscossione dei tributi e la scarsa liquidità disponibile dovuta ad una insufficiente cassa.

Non sono stati riscontrati da parte dei revisori fatti di rilevanza penale.

Risultano riscontrate gravi irregolarità di gestione<sup>5</sup>, ed in particolare il mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio e del rendiconto e la mancata attendibilità delle previsioni di entrata per gli esercizi precedenti.

---

<sup>5</sup> A titolo esemplificativo si riportano le principali irregolarità che i revisori dovrebbero segnalare: esecuzione spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno, irregolare tenuta della contabilità, variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio, evidente mancata attendibilità delle previsioni di entrata e sottostima delle spese, mancanza di pareri sugli atti amministrativi, gestione provvisoria non autorizzata, utilizzo di entrate con

## Attività svolta relativamente al bilancio di previsione

Il parere è stato redatto in soli 6 giorni dalla ricezione dello schema di bilancio da parte del Commissario straordinario. E' stato posto a disposizione dei consiglieri solo il 6 agosto per il ritardo con cui, verosimilmente a causa del luttuoso evento che ha reso necessaria la nomina del Commissario straordinario, è al collegio pervenuto lo schema di bilancio.

Relativamente alla relazione previsionale e programmatica l'organo di revisione ha verificato che in tale documento fossero presi in esame la ricognizione dei dati fisici e l'illustrazione delle caratteristiche generali, la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate, la predisposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. In particolare è stato accertato che per le entrate la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. Per la parte spesa il collegio ha verificato che la relazione è stata redatta per programmi e per progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Ha inoltre dato atto che la relazione comprende i programmi indicati nel bilancio annuale definendone le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. Per tali motivi ha ritenuto la relazione esaustiva.

In realtà le osservazioni sono sovrapponibili a quelle di altri Comuni essendo interamente mutate da una bozza standardizzata predisposta dal competente consiglio dell'ordine. Essa appare astratta dalla realtà, tanto che nella successiva sezione dedicata ai suggerimenti il collegio osserva come il documento contabile sia inadatto allo sviluppo di una programmazione pluriennale mirata allo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle

---

vincolo di destinazione per scopi diversi, mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all'indebitamento, mancata adozione dei piani economico-finanziari quando previsti, mancata resa del conto degli agenti contabili, mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e di rendiconto da parte della Giunta, mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, mancato adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione, esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura, esistenza di gestioni fuori bilancio, mancata tenuta degli inventari, mancata adozione della delibera di dissesto, violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili, non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del patto di stabilità, mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale, mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa, mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la "par condicio" dei concorrenti, rilevazione di reati commessi durante la gestione.

attitudini locali, suggerendo di migliorare l'attività di programmazione in contrapposizione alla redazione di un bilancio meramente tecnico ed asettico.

Relativamente al bilancio pluriennale il collegio ha verificato la conformità alle norme di legge del medesimo documento. Ha inoltre verificato la struttura per programmi, titoli, servizi di interventi e la coincidenza degli stanziamenti del bilancio pluriennale con quelli del bilancio annuale di competenza.

Non ha ritenuto il collegio di svolgere osservazioni, tranne la ricordata asetticità dell'attività previsionale.

Manca ogni riferimento al programma triennale dei Lavori Pubblici e al PEG in quanto sono stati approvati solo successivamente dal Commissario prefettizio. Sostanzialmente si può osservare come la relazione appaia sufficientemente esaustiva sotto il profilo descrittivo e certificativo. Tuttavia, non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati.

Complessivamente è prevalente l'aspetto descrittivo, mentre risulta meno approfondito l'aspetto delle valutazioni e delle proposte. È utile la predisposizione dell'analisi di trend per le entrate e per le spese.

Si ritiene complessivamente che l'attività dell'organo di revisione possa fornire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

## Relazione sul rendiconto

La relazione al rendiconto è stata approvata solo in data 8 ottobre 2004. Essa complessivamente appare correttamente articolata e facilmente intelligibile ai consiglieri comunali ai quali è destinata. In essa si dà atto che sono stati controllati a campione i mandati di pagamento che risultano regolarmente

estinti e le procedure di contabilizzazione delle spese e delle entrate, nonché il rispetto del principio della competenza.

Nella medesima si dà atto che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP e sostituto d'imposta.

Relativamente alla programmazione il collegio ha evidenziato come sotto l'aspetto finanziario la realizzazione dei programmi si attesta su una percentuale del 97,05%, inferiore rispetto all'esercizio 2002, che non corrisponde tuttavia alla velocità delle procedure di liquidazione, dalle quali scaturisce una notevole massa di residui passivi sui quali è stato espresso un giudizio negativo, che la Corte ritiene di condividere.

Il collegio ha inoltre posto particolare attenzione agli accertamenti delle entrate allo scopo di verificare la veridicità delle previsioni, avendo rilevato in precedenza una sovrastima delle entrate.

Anche relativamente agli investimenti il collegio ha ribadito le stesse considerazioni fatte per la programmazione, laddove la percentuale degli impegni si è ridotta al 4,78%, rispetto al 42,56% del 2002, lasciando inattuati programmi di fondamentale importanza. L'organo di revisione ha inoltre evidenziato come i rigidi parametri imposti dal rigore della legge finanziaria abbiano verosimilmente impedito politiche di investimento, assorbendo per i piccoli enti gran parte delle risorse le spese correnti.

Relazione inoltre integrata dall'esposizione dei principali indicatori di bilancio, solo sinteticamente commentati.

Conclude il documento una serie di considerazioni e suggerimenti, in linea di massima condivisibile e di solito aderente alle verifiche citate.

Complessivamente può esprimersi una valutazione senz'altro positiva della relazione del collegio, sicuramente in grado di fornire utili indicazioni ai consiglieri comunali.

Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio



Relativamente alla variazione di assestamento generale di bilancio, i revisori hanno nei verbali dato atto solo dello svolgimento delle verifiche di legge.

Vi è solo un sintetico parere favorevole allegato alla verifica annuale degli equilibri di bilancio, nel quale si dà atto del pareggio finanziario alla data del 25 settembre 2003 garantendo la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Si evidenzia inoltre come lo stato di attuazione dei programmi si è attestato su una elevata percentuale di realizzazione

Il collegio ha provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nei relativi verbali è stato accuratamente spiegato a quale debito si riferisca il parere favorevole e le ragioni per le quali si è ritenuto di fornire il parere positivo. Risultano analizzati i presupposti della legittimità del riconoscimento.

Risultano vari solleciti di trasmissione alla competente Procura della Corte dei conti dei debiti predetti, ma non verifiche successive sull'effettivo espletamento di tale obbligo.

### Verifiche relative alle entrate

Relativamente alle entrate il collegio ha effettuato verifiche generali sulle quali ha relazionato nel parere al bilancio e nella relazione sul rendiconto, nelle verifiche sull'economato e sulla cassa.

Non risultano dai verbali accertamenti svolti sull'attività di controllo dei versamenti, recupero dell'evasione, sullo stato ed i motivi del contenzioso, sulle azioni di perseguimento dei crediti tributari nel rispetto dei termini di prescrizione, nonché sulla tempestività dei rimborsi ed il rispetto dei termini, sulla corretta notifica dei singoli atti impositivi, sull'approvazione dei ruoli nelle misure deliberate o di legge, sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative comminate per omissioni.

Dai verbali della competente commissione consiliare si evince un rapporto di collaborazione con gli uffici e gli organi dell'ente, che vengono stimolati a garantire una maggiore veridicità delle entrate.

## Verifiche relative alla spesa

Anche relativamente alla spesa, le verifiche effettuate risultano essere concentrate sugli aspetti generali e limitate ai pareri inerenti i documenti di bilancio, senza calarsi concretamente negli aspetti procedurali e nei singoli problemi gestionali. Sostanzialmente l'attività sembra essersi limitata alla verifica delle risultanze di bilancio, senza concretamente assumere una permanente funzione di effettiva vigilanza.

Nei verbali sulle verifiche di cassa e sulla tesoreria il collegio si sofferma comunque sulle verifiche effettuate.

Non si ha traccia nei verbali di alcuna verifica su singoli atti, ad esempio deliberazioni della giunta, determinazioni dei dirigenti e contratti.

Risulterebbe utile inoltre esaminare alcune categorie di atti, quali i provvedimenti che dispongono spese derivanti da deliberazioni con pareri non favorevoli, le spese per forniture o lavori affidati a mezzo di trattativa privata, l'esame delle indennità e premi al personale dipendente, con l'esame delle parcelle professionali per pareri, consulenze e incarichi, l'esame delle spese per studi di fattibilità e progetti di massima, l'esame di ciascuna spesa per liti, transazioni e simili, il rispetto dei vincoli di stanziamento, il rispetto delle procedure CONSIP (per i periodi in cui è obbligatorio ricorrervi).

Non risultano inoltre effettuate verifiche sui fondi a destinazione specifica e vincolata.

## Vigilanza sull'attività contrattuale

Non risulta effettuata alcuna verifica relativamente a tale obbligatorio accertamento.

La verifica a campione sui contratti potrebbe riguardare se sia individuato il responsabile del procedimento, ossia il dipendente incaricato della gestione del contratto e del controllo della sua corretta attuazione; se sia indicato il

termine entro cui devono essere completati gli adempimenti contrattuali; se siano previste penali da applicarsi in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; se sia prevista, a tal fine, una congrua fideiussione (di norma il 10 % del valore del contratto) a carico del fornitore; se sia indicato il termine entro cui l'Amministrazione deve effettuare il pagamento delle proprie obbligazioni contrattuali (ricordando a tal proposito che in mancanza di una diversa indicazione tale termine è di 30 giorni).

Per quanto riguarda in particolare i contratti per la realizzazione di opere pubbliche, se sia previsto il termine entro cui, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, debba procedersi alla stipula del relativo contratto, nonché il termine entro cui, dopo la stipula del contratto, debba procedersi alla consegna dei lavori ed all'inizio dei medesimi; se sia indicato il programma temporale dell'intervento, con l'indicazione del termine entro cui devono essere completate le diverse e successive fasi della lavorazione, nonché delle penali applicabili in caso di immotivato mancato rispetto di tali termini; se nei provvedimenti (determinazioni) di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture venga sempre indicato il ribasso d'asta accertato in sede di gara e sia provveduto a ridurre del corrispondente importo l'originario impegno o prenotazione di spesa.

#### Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali

Dai verbali ed in particolare dalla relazione rendiconto risulta che il collegio ha verificato se sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP e sostituto d'imposta, tuttavia l'affermazione appare generica non risultando nei verbali analiticamente l'attività di verifica svolta.

Relativamente agli accertamenti in materia di IVA il collegio sin dal suo insediamento si è dimostrato attivo proponendo una conferenza con i capi servizio per accertare se gli adempimenti relativi al tributo erano correttamente svolti.

Per gli adempimenti IVA potrebbe accertarsi se c'è corrispondenza fra le annotazioni sui registri Iva e i valori indicati nel bilancio per le attività individuate come "rilevanti ai fini Iva; se l'Iva a credito verso l'erario risultante dalle fatture di acquisto è stata rilevata solo al momento del pagamento (art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/72); se per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato tempestivamente il relativo corrispettivo; se si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali; se si è provveduto ai versamenti mensili previsti dall'art. 27, d.P.R. n. 633/72; se è stato versato l'eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine; se è stata presentata la dichiarazione annuale entro i termini verificandone anche la completezza; se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni.

Per gli adempimenti del sostituto d'imposta potrebbe verificarsi se per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi l'ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpef effettuate per redditi di lavoro dipendente, per reddito assimilato al lavoro dipendente, per reddito di lavoro autonomo, anche prestato occasionalmente (art. 81, comma 1, lett. I), d.P.R. n. 917/86), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del compenso; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpeg effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti (art. 28, d.P.R. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso; se si è effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l'anno precedente; se è stata consegnata la certificazione unica ai propri dipendenti e agli altri percettori delle ritenute alla fonte sui redditi e compensi erogati nell'anno, con termine ultimo il 31 marzo (il 15 marzo a decorrere dall'anno 2004, ai sensi del decreto n. 126/2003) o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 23, d.P.R. n. 600/73 (art. 7-bis,

d.P.R. n. 600/73); se è stato presentato il Modello 770, ordinario e/o semplificato, entro il termine previsto (il 770 dovrebbe essere firmato anche dal presidente il collegio o revisore unico).

Relativamente alla vigilanza sugli adempimenti previdenziali se si è provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps (entro il 16 del mese successivo) per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 6 della legge n. 335/95; art. 47, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 917/86) e per i dipendenti con contratto a termine; se si è provveduto al versamento dei contributi Inpdap sugli emolumenti dei dipendenti entro il 15 del mese successivo (art.22, comma 3, d.l. 359/97 convertito in l.440/87); se è stata presentata all'Inail la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell'esercizio precedente, unitamente all'acconto dell'esercizio entro il termine previsto dalla legge (art. 44, d.P.R. n. 1124/65); se tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, sono stati iscritti all'Inail per le attività soggette a copertura assicurativa; se sono state inviate all'Inpdap le denunce mensili delle retribuzioni di ciascun dipendente, (art.22, comma 4, d.l. 359/97 convertito in l.440/87) come chiarito dalla circolare n. 1/2003 del 10/01/2003; se per gli amministratori che sono lavoratori autonomi o dipendenti collocati in aspettativa si è provveduto a versare i contributi ai rispettivi istituti previdenziali.

#### Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili

Relativamente alla resa del conto i revisori nella relazione al rendiconto dichiarano di aver controllato che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto e lo hanno fatto nei termini di legge.

Dai verbali si evince che sono state regolarmente effettuate le verifiche sull'economo e sulla tesoreria.

Relativamente all'economo la verifica riguardato i risultati complessivi della cassa e l'analisi a campione di pochi atti.

## Verifiche sull'amministrazione del patrimonio

Relativamente alla contabilità patrimoniale l'organo di revisione si è limitato a certificare nella relazione rendiconto che l'ente sta provvedendo all'aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili.

La verifica dell'organo dovrebbe riguardare la corretta tenuta dell'inventario, l'accertamento che la valutazione dei beni sia eseguita secondo le disposizioni di legge e che l'acquisto dei beni sia coerente con i programmi dell'ente, che siano state adeguatamente ponderate le alternative tra leasing/locazione/acquisto/riparazione bene in uso, che il patrimonio sia adeguatamente protetto tramite assicurazioni e organi di vigilanza, che i locali dove si trovano i beni siano controllati con periodicità programmata e vi sia un monitoraggio sulla manutenzione.

## Analisi dei principali indicatori

### Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili

La Corte dei conti, seguendo un approccio che valorizza il ruolo collaborativo dando fiducia all'ente locale, ha ritenuto di concentrarsi su un'analisi di secondo grado, senza verificare direttamente l'attività dei singoli uffici e gli aspetti attinenti le legittimità degli atti, utilizzando gli indicatori di bilancio<sup>6</sup> quale cartina di tornasole della correttezza delle verifiche effettuate dai revisori (esistenza della rilevazione degli squilibri e coincidenza dei giudizi rispetto ai dati elaborati) rispetto ad un ristretto numero di dati contabili particolarmente significativi e della salubrità economico-finanziaria dell'ente, intesa essenzialmente quale capacità di gestione efficiente ed efficace.

È tuttavia necessario osservare come in considerazione delle scarse osservazioni critiche rivolte dal revisore rispetto alle risultanze economico-finanziarie dell'ente, che per lo più si è limitato ad una mera elencazione dei dati raccolti, non è possibile in molti casi procedere ad un riscontro, sia pure indiretto, delle indicazioni fornite, dovendosi quindi limitare il contributo, per molti settori, ad una valutazione dei principali aggregati, suggerendo indagini eventualmente non effettuate dall'organo di revisione e ritenute opportune per l'esercizio della funzione strumentale di ausilio nei confronti del Consiglio.

Il metodo con il quale sono stati calcolati i singoli indici è specificato fra parentesi a fianco di ognuno di essi.

---

<sup>6</sup> Gli indicatori di bilancio, sono quozienti fra valori e/o quantità tratti dai documenti programmatici e consuntivi dell'ente locale o da elementi extra contabili (quali ad esempio il numero degli abitanti o dei dipendenti).

È possibile determinare una gran quantità di indici, sia di efficacia sia di efficienza; essi servono a stimolare l'efficacia gestionale e sono suscettibili di essere utilizzati per il controllo interno.

Gli indicatori consentono di verificare l'evoluzione della finanza locale (ad esempio gli indici di autonomia finanziaria, autonomia impositiva, intervento erariale e intervento regionale), di porre le basi per un diverso rapporto tra ente e cittadino (ad esempio indice di pressione finanziaria, pressione tributaria, indebitamento locale pro capite), di valutare la rigidità del bilancio (ad esempio indicatori della rigidità della spesa corrente, dell'incidenza degli interessi passivi sui mutui sulle entrate correnti, indicatore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti), nonché di valutare meglio la struttura organizzativa (ad esempio rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti e rapporto tra dipendenti e popolazione). Può pertanto sottolinearsi l'importanza dell'analisi di bilancio per la trasparenza nei confronti dei cittadini e l'efficienza gestionale dell'ente locale. Molti indicatori sono peraltro obbligatori per legge; su di essi ci soffermeremo nel corso della relazione. Nella presente analisi sono presi in considerazione alcuni indicatori fondamentali che dovrebbero evidenziare i principali aspetti contabili dell'ente al fine di verificarne la coincidenza con le osservazioni dell'organo di revisione.

## Descrizione dei dati contabili<sup>7</sup>

Si riportano nelle seguenti tabelle i principali indicatori di bilancio del Comune.

**acicastello**  
**ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO**  
Anno di analisi: 2003

### RISULTATI COMPLESSIVI


Risultato di amministrazione: (avanzo)	2.323,17
Risultato della gestione di competenza: (disavanzo)	-211.507,32
Risultato della gestione di residui: (avanzo)	201.984,61

### ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

	Previsioni definitive	Accertamenti o impegni
Entrate correnti (tit. I+II+III):	12.927.800,69	12.312.756,11
Oneri di urbanizzazione e altre entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti:	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente destinato al finanziamento delle spese correnti:	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio:	0,00	0,00
Spese correnti (tit.I):	12.421.950,82	12.055.470,67
Quote capitale mutui e altri prestiti in estinzione:	0,00	0,00
Equilibrio finanziario di parte corrente:	+ 505.849,87	+ 257.285,44

<sup>7</sup> Software di elaborazione Analisi di bilancio, IPSOA





### LA GESTIONE DI CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di competenza:	16.059.371,07
Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza:	15.501.108,12
Risultato di cassa della gestione di competenza:	558.262,95

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:	75,26
Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:	5.933.629,65
Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:	6.491.892,60
Risultato di cassa della gestione residui:	-558.187,69

### VELOCITA' DI RISCOSSIONE

Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	30,44%
---	--------

Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	54,26%
Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	44,44%
Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	34,10%
Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	58,63%
Velocità di riscossione tit.VI di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	48,35%

### **VELOCITA' DI PAGAMENTO**

Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	53,70%
Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	0,10%
Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	79,96%
Velocità di pagamento tit.IV di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	46,47%

### **SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI**

Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	32,18%
Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	69,36%
Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	6,70%
Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	6,09%
Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	16,57%
Smaltimento residui tit.VI di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	29,83%

### **SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI**

Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	34,45%
--	--------

Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	13,52%
Smaltimento residui tit.III di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	100,00%
Smaltimento residui tit.IV di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	21,56%

### **FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	40,70%
Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	188,20%
Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	11,17%
Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	1,08%
Formazione residui tit.VI di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	35,06%

### **FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	62,07%
Formazione residui tit.II di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	2,45%
Formazione residui tit.III di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	143,11%
Formazione residui tit.IV di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	19,62%

### **REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE**

Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	95,16%
Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	99,82%
Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	69,83%

Realizzazione entrate tit.IV (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	34,10%
Realizzazione entrate tit.V (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	59,22%
Realizzazione entrate tit.VI (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	60,56%

### REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza / previsioni definitive):	97,05%
Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza / previsioni definitive):	4,78%
Realizzazione spese tit.III (impegni a competenza / previsioni definitive):	99,39%
Realizzazione spese tit.IV (impegni a competenza / previsioni definitive):	60,56%

### INDICI VARI

Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III):	49,60%
Autonomia impositiva (accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III):	43,35%
Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III):	50,40%
Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui passivi iniziali):	38,74%
Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo interessi passivi / impegni spese correnti):	39,45%
Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III):	38,63%
Incidenza del costo del personale sulle spese correnti (costo del personale / spese correnti):	34,30%
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi / totale accertamenti di competenza):	110,88%
Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di competenza tit. I+II+III):	123,12%
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di competenza):	109,87%


Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit. I / impegni di competenza tit. I):	88,86%
Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza spese correnti / previsioni definitive spese correnti):	2,95%
Pressione finanziaria (entrate tit. I + III / popolazione):	339,80
Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):	297,00
Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit. II / popolazione):	345,30
Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I / popolazione):	670,79
Spesa di investimento pro capite (impegni spese tit. II / popolazione):	18,56

## ANALISI PER INDICI DEL CONTO ECONOMICO

Anno di analisi: 2003

### SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione	12.308.950,35
Costi della gestione	11.432.872,39
<i>Risultato della gestione</i>	+ 876.077,96
Proventi da aziende speciali ecc.	0,00
Costi da aziende speciali ecc.	0,00
<i>Risultato della gestione operativa</i>	+ 876.077,96
Proventi finanziari	3.806,06
Oneri finanziari	621.432,83
<i>Proventi - oneri finanziari</i>	-617.626,77
Proventi straordinari	1.147.051,16
Oneri straordinari	701.480,74
<i>Risultato della gestione straordinaria</i>	+ 445.570,42
<i>Risultato economico di esercizio</i>	+ 704.021,61



## ANALISI PERCENTUALE DEI PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

### PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari	5.337.725,65	43,36%
Proventi da trasferimenti	6.205.814,43	50,42%
Proventi da servizi pubblici	423.023,63	3,44%
Proventi da gestione patrimoniale	0,00	0,00%
Proventi diversi	342.386,64	2,78%
Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00%
Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>12.308.950,35</b>	<b>100,00%</b>

### ONERI DELLA GESTIONE:

Personale	4.134.715,69	36,17%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	861.740,17	7,54%

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi	5.820.920,07	50,91%
Utilizzo beni di terzi	114.964,97	1,01%
Trasferimenti	175.794,09	1,54%
Imposte e tasse	324.737,40	2,84%
Quote di ammortam. di esercizio	0,00	0,00%
Totale	11.432.872,39	100,00%

### Brevi osservazioni sui principali indicatori

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare come vi sia un piccolo avanzo di amministrazione, nonché un risultato economico di esercizio positivo. Il disavanzo della gestione di competenza è quasi integralmente compensato dall'avanzo di amministrazione della gestione residui.

Buono l'equilibrio finanziario di parte corrente, positivo il risultato economico dell'esercizio.

Sono condivisibili le osservazioni del collegio dei revisori sulla bassa velocità di riscossione, soprattutto relativamente ai titoli I e IV, e sulla velocità dei pagamenti, soprattutto relativamente al titolo II, con le inevitabili conseguenze sulla velocità di smaltimento dei residui attivi e passivi e sulla formazione dei nuovi residui.

Si condividono le osservazioni del collegio sulla realizzazione delle entrate, anche se si ritiene opportuno approfondire le ragioni che hanno determinato la bassa velocità riscontrata relativamente al titolo IV, e sulla realizzazione delle spese, ove appare inadeguata, anche in relazione di esercizi precedenti, la percentuale riscontrata del 4,78%.

Troppo elevata complessivamente l'incidenza dei residui attivi e passivi, relativamente ai quali si concorda circa la necessità di verificare l'attendibilità.



# Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità

## Premessa

La disciplina vigente a livello statale e regionale ha valorizzato l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali.

Vi è comunque un'indiscussa rilevanza dello Statuto e del regolamento di contabilità nella disciplina dell'organo di revisione, documenti che rappresentano la base per una corretta impostazione dell'attività pratica che l'organo va a svolgere. Per tale ragione si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo.

Nel regolamento è opportuno prevedere la disciplina accessoria ed integrativa rispetto a quella fondamentale contenuta nelle norme di legge ed eventualmente nello Statuto. Tuttavia, proprio nella minore forza che il regolamento ha rispetto allo Statuto, esso deve essere innanzitutto coordinato con il primo e deve contenere solo quelle disposizioni alle quali non si ritenga opportuno attribuire rango statutario.

La Corte non ritiene in questa sede opportuno valutare i collegamenti eventualmente previsti dai documenti normativi sottoposti ad esame tra i vari organi di controllo interno, ed in particolare tra l'organo di revisione e il controllo di gestione, riservandosi di chiarire tale delicato profilo nell'ambito delle future indagini che andrà a programmare.

La disciplina riservata all'organo di revisione nello Statuto è di sostanziale conforme alle disposizioni di legge, ma è arricchita da un articolato disciplina del ruolo consultivo affidato ai revisori. La disciplina appare invece scarna e non ben articolata nel regolamento di contabilità.

## Nomina e selezione del revisore

La disciplina prevista dal Comune di Aci Castello per l'individuazione dei componenti del collegio di revisione appare perfezionabile.

Sotto il profilo dell'economicità della scelta, fermo restando che per una funzione così delicata vanno privilegiati anche criteri quali l'esperienza e la professionalità acquisita, deve osservarsi come, scelta una griglia di professionisti ritenuti idonei allo svolgimento del compito, l'ente potrebbe opportunamente prevedere una sorta di gara, relativamente alle funzioni ulteriori aggiuntive, attribuite dal Consiglio all'organo di revisione, non relativa, ovviamente, ai compensi per le competenze istituzionali, che sono stabiliti dagli organi professionali e con decreto ministeriale.

Per la procedura di selezione non è prevista una ricerca degli aspiranti, o almeno una scelta su un numero limitato di candidati preselezionati aventi particolari requisiti (ad esempio la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale o la comunicazione agli ordini professionali interessati oppure l'indicazione da parte di questi ultimi; tra i requisiti: avere esperienza maturata precedentemente o contestualmente presso altro ente locale, esercitare la professione da almeno un certo numero di anni quale titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo...). Una forma di selezione risulterebbe essere opportuna al fine di garantire una maggiore indipendenza nella nomina, piuttosto che rimettere ad un rapporto assolutamente ed esclusivamente fiduciario l'attribuzione dell'incarico, circostanza che potrebbe astrattamente comportare una minore indipendenza del revisore rispetto alle forze politiche dalle quali è stato nominato.

Non sono previsti criteri per la nomina in caso di pari punteggio ottenuto da due candidati, circostanza che, astrattamente, potrebbe comportare una difficoltà nell'elezione del candidato e la necessità di ripetere la votazione.

Sarebbe opportuno prevedere meccanismi automatici per tale ipotesi (ad esempio la maggiore anzianità), anche al fine di scongiurare l'eventuale

possibilità di disaccordo nella nomina e di rinvio della votazione stessa e, quindi, di ritardo nella nomina.

Non sono previsti termini per la notifica della delibera di incarico e per l'accettazione della nomina. La Corte osserva come un regime di pubblicità assicuri certezza nell'accettazione dell'incarico e potrebbe garantire tempi sicuri per lo svolgimento dell'espletamento dei compiti del revisore. E' anche opportuno inserire nello Statuto o nel regolamento un'accettazione del revisore, che, diversamente, potrebbe astrattamente essere nominato pur in presenza di eventuali cause di incompatibilità o senza un suo consenso, ipotesi invero difficilmente configurabile in quanto è ipotizzabile una richiesta del revisore stesso per la nomina o, quanto meno, un preventivo e informale accordo prima della scelta.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che il revisore produca, entro un certo numero di giorni, oltre alla dichiarazione di accettazione dell'incarico, anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali, l'inesistenza di cause di incompatibilità e inesigibilità e il rispetto del numero massimo di incarichi rivestiti presso gli enti locali, compreso quello che si accetta.

Lo Statuto ha previsto ulteriori fattispecie di incompatibilità, che potrebbero essere ulteriormente integrate con la partecipazione a società appaltatrici, concessionarie di opere e servizi dell'ente, la presenza di liti con l'ente o istituzioni e organismi da esso dipendenti, in quanto garantiscono ulteriormente l'indipendenza dell'organo di revisione.

Non è prevista l'ipotesi in cui l'incarico venga attribuito a dipendenti pubblici. Giova rammentare che il dipendente pubblico che assume l'incarico di revisore non deve essere dipendente del Comune, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana nella cui circoscrizione si trova il Comune, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili in quanto non è consentito l'esercizio di attività libero professionale, e quindi l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e deve esserci l'autorizzazione dell'ente da cui dipende.

In caso di nomina di un dipendente pubblico è prevista anche la riduzione del compenso spettante ordinariamente. Qualora tale disposizione non venisse rispettata si avrebbe come conseguenza un danno erariale. E' pertanto opportuno, anche se tali conseguenze discendono dalla legge, rammentare espressamente nello Statuto o nel regolamento tali peculiarità, anche al fine di consentire un maggiore controllo ai consiglieri comunali.

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità di revoca in caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini stabiliti, per la rilevanza essenziale che tale atto rappresenta per l'ente, purché la mancata presentazione non sia giustificata, anche in relazione al lasso di tempo decorso dal termine ultimo utile per l'approvazione stessa.

Lo Statuto e il regolamento hanno disciplinato solo genericamente l'istituto della revoca per inadempienza.

#### Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente

Il regolamento ha disciplinato espressamente le disposizioni riguardanti l'attività di collaborazione con l'organo consiliare, in maniera sufficientemente articolata, soprattutto per quanto riguarda la funzione consultiva, ma senz'altro suscettibile di miglioramenti. Se da un lato la normativa prevede espressamente le attività che il revisore deve compiere, la formulazione generica utilizzata dal legislatore statale e regionale induce l'ente locale ad una scelta. Una tipizzazione dell'attività da svolgere offre garanzie di certezza sulle verifiche che l'organo di revisione andrà a svolgere. Inoltre, la previsione di clausole generiche che prevedano eventuali possibilità di ulteriori verifiche e controlli laddove il revisore lo ritenga opportuno, impedirebbero di comprimere eccessivamente le libertà e l'autonomia del controllore, temperando l'esigenza di certezza alla necessità di spaziare, evitando agli uffici possibili settori privi di controllo.

Sono state attribuite, come già accennato, ulteriori funzioni con Statuto e regolamento all'organo di revisione, caratterizzando l'organo anche mediante il

riconoscimento di un ruolo consultivo.

In considerazione della delicatezza della funzione dell'organo di revisione, valorizzato ulteriormente dai recenti provvedimenti legislativi contenuti nella legge 191/04 e dalla legge finanziaria per il 2005, si ritiene assolutamente necessario che Consiglio eserciti un costante controllo sull'attività svolta dall'organo di revisione, anche provvedendo ad una migliore disciplina delle procedure sanzionatorie degli adempimenti a carico dell'organo di revisione, affinché tale ufficio ausiliario possa risultare effettivamente strumento di riferimento per tutti i consiglieri comunali che per la collettività che essi rappresentano.

### Funzionamento

Il funzionamento della disciplina organizzativa e procedurale del collegio dei revisori è troppo sinteticamente stabilito dal regolamento dell'ente.

Una disciplina non eccessivamente tassativa, ma esemplificativa e procedurale, consente un più chiaro rapporto tra l'organo di revisione, gli uffici e gli amministratori.

Appare limitata la previsione di un termine massimo di 10 giorni per il parere al bilancio.